



CITTÀ DI GALATONE

(Provincia di Lecce)

Allegato A

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
TENUTA DEL REGISTRO DEI
TESTAMENTI BIOLOGICI**

(Approvato con delibera C.C. n. del)

Città di Galatone
Regolamento comunale per la tenuta del registro dei Testamenti biologici

Art. 1

Il Comune di Galatone, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita umana.

A tal fine istituisce il registro per la raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà, denominato di seguito "Registro dei testamenti biologici" che sarà tenuto presso l'ufficio dello Stato Civile.

Art. 2

Il termine "Disposizione anticipata di Trattamento" o "Testamento Biologico" è riferito ad un documento scritto contenente la manifestazione di volontà di una persona che capace di intendere e volere, indica in anticipo i trattamenti medici ai quali essere/non essere sottoposta nel caso in cui si trovasse in condizione d'incapacità.

Il Registro dei testamenti biologici è riservato alle persone residenti nel Comune di Galatone ed ha come finalità quella di consentire l'iscrizione nominativa di tutte le cittadine e i cittadini che consegnano copia in "busta chiusa" del Testamento biologico predisposto e sottoscritto, contenente l'indicazione del Fiduciario o di altro depositario, con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

Art. 3

Il Fiduciario, maggiorenne, capace di intendere e di volere, nominato nel Testamento biologico e che può conoscerne il contenuto, è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione alla volontà del Dichiarante per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti medici da eseguire ove lo stesso si trovasse nell'incapacità d'intendere e di volere.

Con le stesse formalità il Dichiarante può altresì nominare un Fiduciario supplente che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il primo Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolverle.

Il Fiduciario individuato nel Testamento biologico è tenuto a rendere edotti i medici curanti dell'esistenza del testamento biologico medesimo.

Nel caso in cui il Dichiarante abbia già depositato il proprio Testamento biologico presso un notaio di fiducia, può chiedere l'iscrizione al Registro dei testamenti biologici attraverso la presentazione dell'atto notarile comprovante tale azione.

Art. 4

Il cittadino residente si presenterà nell'apposito ufficio con la "busta" sigillata, contenente il Testamento biologico, unitamente al o ai fiduciari (massimo due persone).

Qui sottoscriverà una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art 47 del DPR n. 445/2000, con modulo già predisposto, nel quale il Dichiarante e il Fiduciario daranno atto della consegna della "busta" contenente il Testamento biologico e il Dichiarante darà atto della nomina del Fiduciario (che può anche non essere residente del comune di Galatone), il quale in caso di necessità potrà ritirare la "busta" stessa.

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale l'interessato dichiara di aver compilato e sottoscritto il proprio Testamento, avrà un numero progressivo e verrà annotata sul Registro.

Entrambi, il Dichiarante e il Fiduciario, sottoscriveranno anche l'autorizzazione al trattamento dei propri dati personali. Le dichiarazioni saranno conservate unitamente al Registro di cui al presente Regolamento.

La modulistica predisposta dell'Ufficio dovrà riguardare:

1. Istanza per consegna ed individuazione dei fiduciari (che acquisisce un numero progressivo dato dal Registro dei testamenti biologici)

2. Dichiarazione di revoca del Testamento biologico da parte del Dichiarante e liberatoria per il Comune;
3. Dichiarazione di revoca del Testamento biologico da parte del Dichiarante e sostituzione con altro Testamento biologico.
4. Dichiarazione di sostituzione del o dei Fiduciari.

Art. 5

Il Registro dei testamenti biologici deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni di avvenuta predisposizione del Testamento biologico e l'elenco dei soggetti dichiaranti e relativi fiduciari.

Sul Registro verranno, altresì, annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito del documento.

Il Funzionario comunale accettante, ed incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del Registro dei testamenti biologici, rilascerà al Dichiarante e al Fiduciario l'attestazione dell'avvenuto deposito del Testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul Registro, e copia del presente Regolamento.

Nel documento rilasciato sarà riportato che: "il Funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico, che è un atto strettamente personale e non risponde pertanto dei contenuti del testamento stesso".

Art. 6

Il coniuge o il/la convivente, i parenti in linea retta di qualsiasi grado, quelli in linea collaterale entro il terzo grado (fratelli e nipoti) del Dichiarante, il Fiduciario e il Fiduciario supplente (se nominato), possono accedere ai dati contenuti nel Registro ed ottenere attestazione relativa alla data di registrazione della dichiarazione del loro congiunto ed agli altri elementi risultanti dal Registro dei testamenti biologici.

Art. 7

Il venir meno della situazione di residenza del Dichiarante non comporta la cancellazione del Registro dei testamenti biologici.

Art. 8

L'iscrizione al Registro dei testamenti biologici potrà essere revocata dal Dichiarante in qualunque momento. Il Dichiarante può modificare il proprio Testamento biologico in qualunque momento. Ciò sarà possibile a seguito del ritiro della busta chiusa consegnata e il ripristino di una nuova iscrizione al Registro seguendo la stessa procedura iniziale.

Art. 9

Tutta la documentazione relativa all'istituzione del Registro dei testamenti biologici sarà messa a disposizione della cittadinanza in una apposita sezione del Sito Internet Istituzionale.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni della legge n. 219 del 22 dicembre 2017.